

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 895/AV2 DEL 13/07/2016**

Oggetto: Sentenza n. 153/2005 del Tribunale di Ancona nelle cause riunite iscritte al n. 2112/1996 RG e al n. 1174/1997 e sentenza n. 971/2015 della Corte d'Appello di Ancona nella causa civile iscritta al n. 618/2005 RG – Adempimenti conseguenti

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente dell' U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire le sentenze n. 153/2005 del Tribunale Civile di Ancona e n. 971/2015 della Corte d'Appello di Ancona pronunciate, rispettivamente, nelle cause civili riunite iscritte al n. 2112/96 RG e n. 1174/97 RG e nella causa civile iscritta al n. 618/2005 RG, nell'ambito del contenzioso instauratosi tra l'Impresa Edile Ingg. Penzi e il Comune di Fabriano, dal quale Ente questa Amministrazione è stata chiamata in causa in garanzia.
3. Liquidare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all'Avv. Geremia Ruggeri di Fabriano, legale dell'ASUR AV2 - nelle more degli adempimenti connessi alla procedura di rimborso da parte del Comune di Fabriano - il pagamento delle spese legali, nell'importo onnicomprensivo di € **57.189,69**, per l'attività professionale svolta sia nel primo che nel secondo grado del giudizio in questione e che i giudici, con le ridette sentenze, hanno posto a carico del Comune di Fabriano.

4. Imputare tale somma - in attesa del recupero nei confronti del Comune di Fabriano come specificato nel precedente punto 3. e nel documento istruttorio - nel conto delle spese legali n. 0521030301 del Bilancio Economico del 2016 dell'ASUR – sezionale AV2.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Trasmettere il presente atto all'ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto è coperto come specificato nel punto 4. del dispositivo.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 5 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

Nel 1997 l'allora ASL n. 6 di Fabriano si costituiva in giudizio davanti al Tribunale Civile di Ancona, per il tramite dell'Avv. Geremia Ruggeri di Fabriano, nella causa promossa dall'Impresa Edile Ingg.ri Penzi nei confronti del Comune di Fabriano, relativa ai lavori di ampliamento dell'Ospedale di Fabriano per la costruzione del 2° corpo degenze – IV fase, in esito all'atto di chiamata in causa in garanzia, insieme alla Regione Marche, da parte del suddetto Comune per vedersi manlevare da ogni responsabilità al riguardo. Ciò in quanto l'opera di cui al contratto di appalto in questione era finanziata con contributo stanziato dalla Regione Marche a favore dell'allora USL n. 11.

Il contenzioso era stato instaurato per chiedere la risoluzione del contratto di appalto stante l'inadempimento degli obblighi contrattuali, per fatto e colpa del Comune committente, e, conseguentemente, ottenere il pagamento delle somme di spettanza per i lavori eseguiti e contabilizzati, nonché dei maggiori oneri e/o danni conseguenti il ritardato pagamento.

Con sentenza n. 153/2005, il Giudice di primo grado rigettava le istanze della ricorrente e, conseguentemente, anche le domande di garanzia avanzate dal Comune di Fabriano che, a tal riguardo, si vedeva condannare al pagamento delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa. Per quanto riguarda la ASL di Fabriano le stesse sono state liquidate in complessivi € 17.255 oltre IVA e CPA.

Nello stesso anno l'Impresa Edile soccombente impugnava la ridetta sentenza davanti alla Corte di Appello di Ancona, il Comune di Fabriano si costituiva in giudizio e, contestualmente, proponeva appello incidentale autonomo per chiedere la riforma parziale del provvedimento nella parte in cui veniva condannata alla refusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in garanzia, tra cui questa Amministrazione.

L'ASL n. 6 si costituiva in giudizio sempre per il tramite dell'Avv. Ruggeri di Fabriano al fine di continuare a sostenere la propria estraneità nella vicenda, peraltro già acclarata da parte del Tribunale Civile nel giudizio di primo grado con la sentenza n. 153/2005.

La Corte di Appello si è pronunciata, a definizione del giudizio di appello, con sent. n. 971/2015 che ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto stipulato dall'appellante con il Comune di Fabriano e condannato l'Ente a risarcire i danni in favore dell'Impresa Edile. La medesima sentenza ha ribadito la totale estraneità di questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel merito del contenzioso e ha condannato il Comune di Fabriano a rifonderne le spese di lite, anche per tale grado di giudizio, che ha liquidato in € 24.200 oltre accessori di legge.

Entrambe le sentenze, di primo e di secondo grado, sono state notificate al Comune di Fabriano con formula esecutiva in data 03/03/2016, rendendo possibile l'azione di recupero coattivo nei confronti dell'Ente, unico soggetto tenuto alla refusione delle spese di lite e dell'esborso della CTU, solamente a far data dal 03/07/2016, stante quanto disposto e statuito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 669/96 modificato dall'art. 147 della L. n. 388/2000.

Nel frattempo, con mail del 10/06/2016, l'Ufficio Legale del Comune di Fabriano nel comunicare che il Consiglio Comunale nella seduta del 5/06/2016 ha provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturito dalle sentenze in questione ed afferente alla condanna al rimborso delle spese

legali in favore dell'ASUR AV2, assicura che il relativo pagamento avverrà entro il 31/07/2016 attesa la tempistica dei necessari adempimenti tecnici connessi, con richiesta all'Amministrazione di soprassedere dal dare corso alla procedura esecutiva di recupero.

Dal momento che le spese di lite e il rimborso dell'onere per la CTU dovranno essere corrisposte dal Comune a questa Amministrazione come disposto dalle sentenze in questione, l'Avv. Ruggeri ha trasmesso all'AV2 fattura elettronica relativa alle proprie competenze professionali per l'attività svolta nel corso del doppio grado di giudizio.

Nelle more degli adempimenti connessi alla procedura di rimborso di dette spese legali (compreso il compenso in quota parte per il CTU) da parte del Comune - cui si ritiene di accordare la proroga del pagamento come sopra richiesto - dal momento che l'incarico all'Avv. Ruggeri è stato conferito direttamente da questa Amministrazione e che lo stesso è stato portato a compimento ormai da diverso tempo, con conseguente diritto a percepire il compenso, si recepiscono con il presente atto le sentenze n. 153/2005 del Tribunale Civile di Ancona e n. 971/2015 della Corte d'Appello di Ancona al fine di liquidare al professionista il pagamento dell'importo omnicomprensivo, pari ad € 57.189,69, a titolo di spese legali sostenute da questa Amministrazione, negli importi liquidati dai giudici di primo e secondo grado.

Tale somma è provvisoriamente imputata a costo nel conto delle spese legali n. 0521030301 del Bilancio Economico del 2016 dell'ASUR - sezionale AV2, fintanto che non verrà interamente rimborsata dal Comune di Fabriano, per le ragioni sopra esposte.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire le sentenze n. 153/2005 del Tribunale Civile di Ancona e n. 971/2015 della Corte d'Appello di Ancona pronunciate, rispettivamente, nelle cause civili riunite iscritte al n. 2112/96 RG e n. 1174/97 RG e nella causa civile iscritta al n. 618/2005 RG, nell'ambito del contenzioso instauratosi tra l'Impresa Edile Ingg. Penzi e il Comune di Fabriano, dal quale Ente questa Amministrazione è stata chiamata in causa in garanzia.
3. Liquidare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, all'Avv. Geremia Ruggeri di Fabriano, legale dell'ASUR AV2 - nelle more degli adempimenti connessi alla procedura di rimborso da parte del Comune di Fabriano - il pagamento delle spese legali, nell'importo omnicomprensivo di **€ 57.189,69**, per l'attività professionale svolta sia nel primo che nel secondo grado del giudizio in questione e che i giudici, con le ridette sentenze, hanno posto a carico del Comune di Fabriano.
4. Imputare tale somma - in attesa del recupero nei confronti del Comune di Fabriano come specificato nel precedente punto 3. e nel documento istruttorio - nel conto delle spese legali n. 0521030301 del Bilancio Economico del 2016 dell'ASUR - sezionale AV2.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Trasmettere il presente atto all'ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -
N.N.**